

NUOVI STUDI DI SETTORE

Novità introdotte in tema di “indici di normalità economica”

DALLA NOTA DELL'UFFICIO SATMPA DEL VICE MINISTRO VISCO

Il Vice Ministro Visco con apposito comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Ministero ha rivisto l'impostazione dei cosiddetti indici di normalità economica riguardante i nuovi studi di settore così come rivisitati dalla Legge Finanziaria 2007. La nuova impostazione, che dovrà essere a breve recepita in appositi atti normativi, introduce svariati aspetti di favore per le imprese artigiane e le piccole imprese in genere.

Va in ogni caso sottolineato che il riconoscimento da parte governativa delle modifiche in materia di applicazione degli indici di normalità economica si è reso possibile grazie alle continue azioni di carattere politico e tecnico condotte dalla scrivente Confederazione, insieme alle altre organizzazioni di categoria dell'artigianato e del commercio.

E' utile ricordare che le tappe più salienti dell'azione politica della Confederazione possono individuarsi, da un lato, nella conferenza stampa unitaria delle cinque organizzazioni firmatarie del Protocollo d'intesa, tenutasi a Milano l'8 giugno 2007 e, dall'altro, nell'incontro avuto con il Vice Ministro Visco il 27 giugno 2007 nel quale lo stesso Visco ha illustrato le prime modifiche applicabili agli indici.

Ciò premesso, nelle more dell'emanazione dei relativi provvedimenti, lo scenario applicativo, nell'ambito degli studi di settore, degli indici di normalità economica risulta essere il seguente.

Motivazione in sede di accertamento.

La necessità di motivare eventuali accertamenti per la parte di ricavi scaturente dall'applicazione degli indicatori di normalità economica rimane, come onere, a carico della Agenzia delle Entrate fino alla sostituzione, a seguito di revisione ordinaria degli studi di settore, degli indicatori approvati con decreto del 20 marzo 2007.

In sostanza, con riferimento ai ricavi derivanti dall'applicazione degli indici, e fino alla revisione dello studio, la presunzione relativa (con onere della prova in capo al contribuente) sulla quale si basava l'accertamento per i soggetti non congrui è stata “declassata” a presunzione semplice, con ribaltamento in capo all'Agenzia dell'onere della prova di applicabilità degli indici.

Adeguamento al livello minimo di ricavi

In considerazione del fatto che per la definizione degli indicatori di normalità economica è mancato il preventivo parere della Commissione degli esperti, sino alla revisione dei singoli studi è ammesso l'adeguamento al livello minimo di ricavi derivante dall'applicazione degli indicatori medesimi, a condizione che tale livello non sia inferiore a quello di congruità puntuale previsto dagli studi.

In termini pratici, ai fini dell'adeguamento occorrerà prendere in considerazione il maggiore tra:

il ricavo minimo che scaturisce dalla applicazione dello studio tenendo conto anche degli indici di normalità

e

il ricavo puntuale derivante dall'applicazione dello studio prima dell'applicazione degli indici ; tale dato si desume, come noto, dal programma GERICO che individua anche l'importo della "vecchia" congruità.

Tutela ai fini dell'accertamento

Per i contribuenti i cui ricavi rientrano nel c.d. "*intervallo di confidenza*" (intervallo tra il ricavo puntuale ed il ricavo minimo tenendo conto anche degli indici) risultano applicabili le tutele previste dall'art. 10, comma 4 — bis, della Legge 146/ 1998 ; come noto, in base a tale norma, le rettifiche in base alle presunzioni semplici previste dalle disposizioni in materia di imposte dirette ed IVA non possono essere effettuate nei confronti dei citati contribuenti qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi dichiarati.

Tutela nel contraddittorio con gli uffici locali

Per dare maggiori certezze ai contribuenti nella fase di eventuale accertamento, l'Agenzia delle Entrate avrà a disposizione una procedura per rendere uniformi in ogni ufficio le fasi del contraddittorio. In sostanza, l'obiettivo è quello di pervenire ad una procedura che possa, da una lato, evitare differenze di comportamento tra i vari uffici locali e, dall'altro, lasciare traccia dei vari passaggi che hanno condotto al risultato finale del contraddittorio tra contribuente ed ufficio.

Valore aggiunto per addetto.

L'indicatore sintetico "*Valore aggiunto per addetto*" in sede di revisione ordinaria degli studi medesimi verrà superato con l'indicazione di intervalli di costi coerenti con l'attività svolta dall'impresa. L'indicatore valore aggiunto per addetto verrà utilizzato dall'Agenzia delle Entrate quale variabile di controllo in sede di selezione degli accertamenti.